



BANDO DI CONCORSO 2025 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23 giugno 2025, e della Giunta Comunale n. 195 del 18/07/2025, nonché la propria determinazione di approvazione del presente bando

RENDE NOTO

che a partire dalle ore 8.00 del 9 settembre 2025 e fino alle ore 18.00 dell'8 ottobre 2025 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi a integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO, DA POSSEDERE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data indicata nel bando comunale:

Cittadinanza

- 1) siano cittadini italiani, di uno Stato aderente all'Unione Europea, cittadini di Stati extra-europei o apolidi, regolarmente soggiornanti;

Residenza

- 2) abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Sesto Fiorentino, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 b);

Stato civile certificato all'anagrafe comunale

- 3) Gli stranieri il cui **stato civile** risulti ai Servizi demografici del Comune "**non certificabile**" devono produrre al momento della presentazione della domanda e comunque entro e **non oltre il termine previsto per la presentazione dei ricorsi** avverso la Graduatoria provvisoria (**27 ottobre 2025**), certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della prefettura competente o idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 445/2000, dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, traduzione in lingua italiana effettuata da un interprete accreditato presso il consolato italiano all'estero e autenticata dall'autorità consolare italiana all'estero che ne attesta la conformità all'originale.

I documenti di cui sopra dovranno essere legalizzati dal consolato o dall'ambasciata italiana all'estero al fine di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese di origine, ovvero sia stato rilasciato da parte dell'Ufficio competente di quel Paese.

Si precisa che la documentazione attestante lo stato civile dovrà essere prodotta al Servizio Anagrafe del Comune affinché la condizione di "non certificabilità" venga riportata ad uno "stato civile" definito entro la data del 27/10/2025.

Assenza di assegnazione di alloggi pubblici

- 4) non siano assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di E.R.P. nel corso dell'anno 2025 comporta l'automatica

decadenza dal diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.3).

Titolarità di diritti reali su alloggi

5) non siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Sesto Fiorentino. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinato ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. n.2/2019 (vale a dire n. 2 o più persone a vano utile).

*Si precisa dunque che quando l'alloggio di proprietà o in usufrutto, di uso o abitazione su alloggio ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Sesto Fiorentino sia **inadeguato** per sovraffollamento alle esigenze del nucleo familiare (con due o più persone a vano utile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LRT n.2/2019) sarà possibile presentare domanda di partecipazione al bando (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 c).*

6) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 d).

Le precedenti disposizioni di cui al punto 5) e 6) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 e):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- titolarità pro quota di diritti reali dei quali sia documentata la indisponibilità giuridica (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1.1);
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o di altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art 560 c.p.c.;

I requisiti di cui al punto 5) e 6) che precedono devono sussistere oltre che per il richiedente, per tutti i componenti del suo nucleo familiare e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda (9 settembre 2025).

Nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichi la perdita del requisito di cui al punto 5) e 6) che precede il contributo sarà erogato limitatamente al periodo di sussistenza dei requisiti richiesti.

Patrimonio

7) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 f);

8) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato al fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato, quest'ultimo, con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f) dell'allegato A) alla deliberazione della G.R.T. n. 851/2025 ossia 25.000,00 euro per gli immobili (art. 1 punto 6 del Bando) e 25.000,00 euro per il patrimonio mobiliare (art. 1 punto 7 del Bando) (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 g);

Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo

9) siano **titolari di un regolare contratto di locazione** ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio sito nel Comune di Sesto Fiorentino e di proprietà privata, nel quale il richiedente risulti avere la residenza anagrafica con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (*Abitazioni di tipo signorile*), A/8 (*Ville*) e A/9 (*Castelli e palazzi con pregi artistici e storici*), con esclusione degli alloggi aventi caratteristiche di edilizia residenziale agevolata, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R.T. n. 2/2019, **con contratto di locazione per abitazione principale, anche avente natura transitoria**, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, in regola con le registrazioni annuali o per il

quale il proprietario si sia avvalso comunicandolo al conduttore del regime della cedolare secca (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 b).

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. Sono ammessi anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 b).

Il canone di locazione di riferimento per il 2025 è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (D.G.R.T. 851/2025 art. 2.7).

Nel caso di **contratto cointestato** a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di **residenza nell'alloggio di più nuclei familiari** il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio (D.G.R.T. 851/2025 art. 2.8).

N.B.: Il contributo può essere richiesto solo per la quota del canone di propria spettanza. Come nei casi che precedono (contratto cointestato, residenza di più nuclei) la richiesta del contributo per l'intero canone di locazione non è ammissibile e determina quindi l'esclusione della domanda di accesso al beneficio.

9a) **Saranno ammissibili le domande presentate da soggetti non diretti intestatari del contratto di locazione** (intestato ad associazioni senza scopo di lucro o al datore di lavoro del soggetto richiedente) che:

- siano residenti nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
- dimostrino il pagamento del canone di locazione presentando al Servizio Politiche della casa le ricevute dell'affitto, la busta paga o altra attestazione da cui si evinca l'effettivo versamento del canone (a carico del richiedente) in favore dell'intestatario del contratto.

Il contributo a integrazione del canone di locazione in favore di tali soggetti sarà erogato utilizzando esclusivamente le risorse comunali e fino alla misura massima prevista per i soggetti presenti in fascia B, pari a € 2.325,00 annui, anche se il valore ISE e l'incidenza del canone di locazione su detto valore siano quelli di cui alla fascia A del punto 10) che segue.

9b) **Saranno, altresì, ammissibili le domande presentate da soggetti nei cui confronti sia stato eseguito uno sfratto e che abbiano trovato sistemazione presso alberghi, affittacamere o altre strutture simili situate nel territorio comunale ancorché privi della residenza nell'alloggio a condizione che:**

- dimostrino il pagamento del canone presentando all'Ufficio le relative ricevute;
- presentino dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal soggetto titolare della struttura ove il richiedente ha trovato alloggio con specifica indicazione del periodo di permanenza all'interno della stessa e della composizione del nucleo familiare ivi alloggiato e copia del documento di identità dello stesso.

Il contributo a integrazione del canone di locazione in favore di tali soggetti sarà erogato utilizzando esclusivamente le risorse comunali e fino alla misura massima prevista per i soggetti presenti in fascia B, pari a € 2.325,00 annui, anche se il valore ISE e l'incidenza del canone di locazione su detto valore siano quelli di cui alla fascia A del punto 10) che segue.

Le domande di cui ai punti 9a) e 9b) saranno ammissibili a condizione che sussistano anche gli altri requisiti richiesti dal presente bando.

Situazione economica

10) presentino certificazione - in corso di validità - dalla quale risultino **valore ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente), **valore ISE** (indicatore della situazione economica) e si rilevi l'**incidenza del canone annuo**, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159 del 05.12.13 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 h) e i):

Fascia A: Valore ISE uguale o inferiore all'importo di € **16.033,42** (corrispondente a due annualità di pensioni minime I.N.P.S.).

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE **non inferiore al 14%**.

Fascia B: Valore ISE compreso tra l'importo di € 16.033,43 e l'importo di € 32.456,72

Incidenza del canone sul valore ISE **non inferiore al 24%**.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare.

In ragione di quanto sopra, in caso di valore I.S.E.E. superiore a € 16.500,00, oppure di I.S.E. superiore a € 32.456,72, la domanda non verrà accolta.

N.B.: E' facoltà di questo Ente escludere i richiedenti il beneficio qualora la D.S.U. presenti la mancanza di valori rilevanti alla corretta quantificazione del valore ISE ed ISEE (es. contributo affitto anno 2024, contributo a sostegno della morosità incolpevole, ecc).

10a) Il valore ISE del nucleo familiare non deve essere inferiore al canone di locazione pagato.

Tale disposizione può essere derogata in presenza di:

1. espressa certificazione attestante l'**erogazione di aiuti economici** rilasciata dall'ente o associazione che presta assistenza (MOD. 3),
2. ovvero dichiarazione rilasciata dal richiedente e dal soggetto che presta l'aiuto economico (MOD. 4) ad integrazione del reddito familiare,
3. ovvero, nel caso, una dichiarazione del richiedente – da rendere nella compilazione della domanda - attestante che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all'anno 2024 è superiore al canone di locazione annuo o altra condizione dal quale si rilevi che il reddito attuale è superiore al canone corrisposto (es. reddito rilevabile da DSU in corso di validità) (D.G.R.T. 851/2025 art. 2.6).

Nei casi di ammissibilità delle domande di cui al presente punto, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a € 16.033,42.

Nel caso in cui il concorrente usufruisca di **erogazioni in denaro da parte di persone fisiche** (di cui al punto 2 che precede) è necessario che sia allegata alla domanda (come ivi specificato) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto erogante e del richiedente, con specifica indicazione dell'importo mensile erogato, delle modalità di erogazione, della composizione del suo nucleo familiare, del reddito attuale mensilmente percepito dal nucleo stesso e se l'immobile di residenza è condotto in locazione (MOD. 4).

A proposito di tali dichiarazioni sostitutive si procederà ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 a **idonei controlli**; si richiama pertanto l'art. 76 del medesimo DPR circa le **sanzioni penali** previste in caso di dichiarazioni non veritiere.

N.B.: Si precisa che nel caso previsto dal punto 10a comma 3) il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare è da intendersi quello percepito nell'anno 2024 o in alternativa quello rilevabile da DSU in corso di validità (redditi anno 2023). In assenza di tale specifica condizione (ISE inferiore al canone), nel corso della compilazione della domanda di partecipazione, sarà sufficiente indicare il reddito relativo all'anno 2023 peraltro già presente nell'attestazione ISEE 2025.

10b) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di:

1. espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
2. ovvero dichiarazione rilasciata dal richiedente e dal soggetto che presta l'aiuto economico (MOD. 4), resa con le modalità di cui al punto 10a) punto 2)
3. ovvero dichiarazione – da rendere nella compilazione della domanda - circa la fonte di sostentamento o altra condizione dal quale si rilevi che il reddito attuale è superiore al canone corrisposto (D.G.R.T. 851/2025 art. 2.6)

N.B.: Si precisa che, come specificato nell'art. 4 del presente Avviso, la mancata produzione delle dichiarazioni e/o attestazioni di cui ai punti 10a comma 1), 2), 3) e 10b comma 2), 3) è da ritenersi motivo di esclusione e quindi non sanabile in sede di ricorso alla graduatoria provvisoria.

10c) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico (D.G.R.T. 851/2025 art. 2.5).

Assenza di benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione

11) I componenti il nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, compresi i contributi per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016 e i contributi per l'affitto "Giovani sì" della Regione Toscana;

l'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2025.

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il presente beneficio verrà erogato solo per i mesi nei quali non è stato percepito l'Assegno di Inclusione stesso. (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.2)

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando il nucleo familiare è quello definito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Cioè il nucleo familiare è composto da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del presente bando. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (comma 3, art.3 del D.P.C.M. 159/2013). Il Comune provvederà alla verifica della corrispondenza del nucleo familiare dichiarato al fine ISEE con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normativa ISEE. (D.G.R.T. 851/2025 art. 1.4)

ART. 3 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando, punto 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 10).

ART. 4 – INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

E' inammissibile e **non sanabile** in sede di ricorso – oltre alle situazioni già citate - la domanda:

- presentata dopo la scadenza del termine previsto dal bando;
- che non presenta uno dei requisiti richiesti o non risultano dichiarate le relative condizioni o non allegate le relative dichiarazioni;
- nella quale il richiedente non abbia espresso il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali).

Si precisa che le dichiarazioni parzialmente allegate (es. un numero incompleto di pagine) o non firmate o firmate con modalità non autografa o legalmente valida saranno equiparate alla mancata produzione dell'allegato/dichiarazione stessa e quindi motivo di esclusione e non ritenute sanabili.

Sono da considerarsi non sanabili pertanto anche la mancata produzione delle dichiarazioni di cui ai punti 10 a) e 10 b) dell'art. 1 relative alla condizione di "valore ISE del nucleo familiare inferiore al canone di locazione pagato" e "ISEE zero".

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:

- 1) documentazione relativa alle deroghe sulla titolarità di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di alloggi ubicati entro una distanza di 50 km dal Comune di Sesto Fiorentino o su tutto il territorio italiano o estero di cui al punto 5) e 6) dell'art. 1;
- 2) in caso di dimora presso struttura provvisoria (alberghi, affittacamere, ecc.) documentazione rilasciata dal soggetto titolare (art. 1 punto 9b) (**MODELLO 2**)
- 3) i soggetti in possesso di attestazione dalla quale risulti un **valore ISE del nucleo familiare inferiore al canone di locazione pagato** (e quindi anche nel caso di **ISE ZERO**) devono allegare alla domanda:
 - a) espressa certificazione attestante l'**erogazione di aiuti economici** rilasciata dall'ente (se diverso da ente pubblico) o associazione che presta assistenza (**MODELLO 3**)
 - b) ovvero autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico (**MODELLO 4**) ad integrazione del reddito familiare

N.B. Si precisa che nel caso in cui il concorrente usufruisca di erogazioni in denaro da parte di persone fisiche (punto 3 lettera b) è necessario che sia allegata alla domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del

soggetto erogante e del richiedente, con specifica indicazione dell'importo mensile erogato, delle modalità di erogazione, della composizione del suo nucleo familiare, del reddito attuale mensilmente percepito dal nucleo stesso e se l'immobile di residenza è condotto in locazione (**MODELLO 4**)

L'eventuale certificazione dei Servizi sociali del Comune o di altro ente pubblico sarà acquisita d'ufficio;

- 4) i soggetti che nel 2024/2025 abbiano rinnovato o stipulato un nuovo contratto di locazione a seguito di **sfratto esecutivo per finita locazione** o situazione equiparabile, devono produrre adeguata documentazione relativa all'esecuzione dello sfratto ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;
- 5) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- 6) Copia della certificazione di invalidità pari almeno al 67% o di handicap grave ai sensi della Legge n.104/92 e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciato dall'istante di conformità all'originale, contenente anche la dichiarazione che quanto in esso dichiarato non è stato revocato, modificato o sospeso (**MODELLO 1**);
- 7) Copia integrale del contratto di locazione avente le caratteristiche di cui all'art. 1 punto 9) del Bando. Qualora nel corso dell'anno 2025 il richiedente sia stato titolare di più contratti di locazione dovrà essere prodotta copia integrale di entrambi.

N.B.: Si precisa che, come specificato nell'art. 4 del presente Avviso, il contratto di locazione allegato deve essere completo di tutte le sue parti. Non saranno quindi ritenute valide e non sanabili copie parziali dello stesso costituite – ad esempio – da un numero parziale di pagine o mancante della sottoscrizione. Nel caso di stipula in data successiva al 9/10/2025 di un ulteriore contratto rispetto a quello dichiarato nella domanda, la presentazione di quest'ultimo dovrà avvenire contestualmente alle ricevute di pagamento del canone di locazione di entrambi;

- 8) Documentazione attestante il pagamento annuale dell'imposta di registrazione del contratto o, documentazione attestante l'opzione per la cedolare secca; detti documenti dovranno essere prodotti contestualmente alla presentazione del contratto di locazione;
- 9) Ricevute di pagamento del canone di affitto necessarie per la liquidazione delle somme spettanti **da consegnare dal giorno 2 gennaio ed entro il 30 gennaio 2026** con le modalità previste dall'art. 11 del presente Bando.
- 10) Eventuale documentazione relativa alla percezione dell'Assegno di Inclusione dal quale si ricavi il numero dei mesi erogati nell'anno 2025, l'importo della quota B **da consegnare dal giorno 2 gennaio ed entro il 30 gennaio 2026** con le modalità previste dall'art. 11 del presente Bando.

N.B. I documenti di cui al SOLO punto 9) e 10) non dovranno essere immediatamente allegati alla domanda ma prodotti dal 2 al 30 gennaio 2026

Si precisa che la documentazione relativa al pagamento del canone di locazione e alla percezione dell'Assegno di inclusione prodotte al di fuori del suddetto periodo non sarà ritenuta valida e pertanto equivalente alla mancata trasmissione.

- 11) Coloro che vorranno avvalersi delle c.d. misure anticrisi dovranno presentare apposita separata istanza con le modalità di cui al successivo art. 12) entro la data del **30/01/2026** tramite la piattaforma on line come meglio specificato al successivo art. 14).

ART. 6 – SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per l'erogazione dei contributi sarà predisposta un'unica graduatoria distinta nelle due fasce A e B sopra individuate. All'interno delle due fasce A e B i nuclei saranno ordinati sulla base dei seguenti **criteri di priorità**:

1) VALORE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE NON SUPERIORE ALL'IMPORTO ANNUO DI UNA PENSIONE SOCIALE (€ 7.002,97).	2 punti
2) VALORE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE NON SUPERIORE ALL'IMPORTO ANNUO DI UNA PENSIONE MINIMA INPS (€ 8.016,71).	1 punto
3) CONDUTTORE ULTRASESSANTACINQUENNE CON NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA O DUE PERSONE ENTRAMBE ULTRASESSANTACINQUENNI	1 punto
4) PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI SOGGETTI INVALIDI CON RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA SUPERIORE A DUE TERZI E/O AFFETTI DA HANDICAP GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/1992.	1 punto
5) NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE CON MINORI A CARICO.	1 punto
6) NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 MINORI A CARICO.	1 punto
7) NUCLEO FAMILIARE CHE NEL 2024/2025 HA RINNOVATO O STIPULATO UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE A SEGUITO DI SFRATTO ESECUTIVO PER FINITA LOCAZIONE O SITUAZIONE EQUIPARABILE, COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.	1 punto

Gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dei punteggi attribuiti e a parità di punteggio secondo l'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE e in subordine seguendo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo attribuito.

ART. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Dirigente del Settore Affari Generali, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della **graduatoria provvisoria** degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi, ordinata sulla base dei punteggi attribuiti e a parità di punteggio secondo l'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone (al netto degli oneri accessori) sul valore ISE e in subordine seguendo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo attestante la presentazione della domanda.

Il Comune si riserva in sede istruttoria – ai di fuori delle casistiche di cui all'art. 4 - di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete.

La **graduatoria provvisoria** sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune entro il giorno **15 ottobre 2025**.

Avverso la stessa sarà possibile **proporre ricorso** facendo pervenire la propria opposizione indirizzata alla competente Commissione comunale, inderogabilmente **entro e non oltre il giorno 27 ottobre 2025** al Comune di Sesto Fiorentino. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. L'Amministrazione comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

I ricorsi potranno essere presentati **presso gli uffici comunali del Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie, via A. Fratti n. 1 (con appuntamento tramite numero telefonico 800931301), o presso l'Ufficio Protocollo** del Comune, Piazza Vittorio Veneto n. 1 o spedite **tramite raccomandata a/r** (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante), o **inviare tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net, entro le scadenze sopra indicate, previa compilazione di apposito modulo** disponibile presso il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie del Comune in via A. Fratti n. 1 o acquisibile dal sito web del Comune di Sesto Fiorentino (<http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it>)

I ricorsi saranno decisi dalla competente Commissione comunale; la stessa Commissione approverà la **graduatoria definitiva** che sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune **entro il giorno 7 novembre 2025**.

Qualora, per necessità di supplementi istruttori, le date sopra indicate per la definizione della graduatoria provvisoria e definitiva non potessero essere rispettate sarà data informazione sul sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino.

Poiché il presente Avviso individua esplicitamente le date ed i periodi di pubblicazione della graduatoria provvisoria, presentazione ricorsi, pubblicazione della graduatoria definitiva sarà onere di ciascun richiedente verificare la propria condizione di beneficiario e/o le motivazioni di rigetto senza che l'Ente invii ulteriori comunicazioni.

ART. 8 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi di cui al presente bando saranno erogati **nei limiti delle dotazioni annue assegnate** all'Ente dalla Regione Toscana e delle risorse integrative reperite dall'Ente nel proprio bilancio.

I contributi saranno **liquidati seguendo il seguente ordine**:

- 1) fascia A
- 2) fascia B

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti.

Il contributo potrà essere erogato, in misura percentuale inferiore al 100% dell'importo teorico spettante, per la copertura parziale prioritariamente della fascia A ed eventualmente – in presenza di risorse sufficienti - della fascia B, valutando comunque i punteggi di priorità.

Il Comune si riserva la facoltà di destinare all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione (qualora presenti), una percentuale delle stesse alla fascia B, percentuale che ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A non potrà comunque superare il 40% delle risorse assegnate.

ART. 9 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria ha validità per l'anno 2025.

ART. 10 – DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori pubblici, dall'art. 11 della legge 431/1998, ed è erogato fino a esaurimento delle risorse rese disponibili sia a valere sul Fondo Nazionale (se presente) integrato con risorse regionali che di quelle reperite dal Comune nel proprio bilancio.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza sul valore ISE del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato (quindi al netto di oneri accessori). Qualora, in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione, risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando il contributo da erogare sarà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Non si dà luogo a rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore.

L'entità del **contributo teorico** viene calcolata sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE come segue (D.G.R.T. 851/2025 art. 4.1):

Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;

Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese ma esclusivamente di mesi interi (D.G.R.T. n. 851/2025 art. 4.2)

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00 (D.G.R.T n. 851/2025 art. 5.3) da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo (D.G.R.T n. 851/2025 art. 5.4).

L'eventuale assegnazione di un alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto all'erogazione del contributo, a decorrere dall'assegnazione medesima.

N.B.: La data di assegnazione è determinata dalla data di approvazione dell'atto di assegnazione dell'alloggio stesso da parte del Comune di Sesto Fiorentino.

È causa di decadenza dal diritto al contributo anche la rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di ERP.

ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione annua.

È onere dei concorrenti presentare – con le stesse modalità di presentazione della domanda - le ricevute di pagamento dei canoni necessarie per la liquidazione delle somme spettanti nei termini previsti dall'art. 5 punto 9) (dal 2 al 30 gennaio 2026) e dunque gli uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno **presentare, pena la decadenza dal beneficio unitamente alla dichiarazione contenuta nel MODELLO 6, copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente dal quale risulti chiaramente il nome e cognome del conduttore, l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio, il nominativo del proprietario, il numero telefonico e in caso di bonifico on-line dovranno essere corredate dalla certificazione bancaria dell'avvenuto invio del bonifico, rispettando il termine perentorio del 30 gennaio 2026** per le ricevute relative ai canoni di locazione dell'intero anno. Il pagamento del canone di locazione potrà essere attestato dal locatore anche tramite un'unica ricevuta **(MODELLO 5).**

Si precisa che sia le ricevute mensili emesse a fronte del pagamento del canone o la ricevuta unica (MOD. 5) dovranno essere sottoscritte – pena la inammissibilità - dal proprietario dell'alloggio in locazione o da soggetto avente titolo giuridico alla sottoscrizione dello stesso (ricevute mensili o ricevuta unica).

Qualora, scaduti i termini per la presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione, risulti non presentata la documentazione relativa a qualche mensilità comunque pagata né alcuna istanza di accesso alle misure c.d. anticrisi di cui all'art. 12, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità. Il contributo non verrà invece erogato qualora le ricevute di pagamento non rispettino le caratteristiche indicate al terzo capoverso del presente articolo o presentate in un periodo diverso dal quello previsto dal presente avviso.

N.B.: La presentazione di estratto conto bancario nel quali risultino indicati i bonifici dei canoni di locazione corrisposti non sarà in nessun caso ritenuto valido e sostitutivo delle ricevute di pagamento o della ricevuta unica del proprietario (MOD. 5)

ART. 12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CASO DI MOROSITÀ – MISURE ANTICRISI

1) Il Comune si **riserva la facoltà** di erogare il contributo spettante al conduttore in situazione di morosità, presente nella graduatoria definitiva, al locatore dell'immobile a sanatoria della morosità medesima.

Tale erogazione viene espressamente subordinata alla presentazione all'ufficio, a cura del richiedente, di una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (con allegata copia del documento d'identità dei dichiaranti) nella quale il locatore elenchi i canoni non corrisposti, impegnandosi a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente almeno fino alla pubblicazione del bando contributi affitto dell'anno 2026.

Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo (Tesoreria comunale o estremi di c/c a lui intestato). **(MODELLO 7)**

Per le condizioni di cui all'art. 12 l'istanza di accesso dovrà essere presentata entro il 30 gennaio 2026 con le medesime modalità di presentazione delle domande di accesso al beneficio di cui all'art. 14.

ART. 13 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso al beneficio potranno essere presentate dalle ore 8.00 del giorno 9 settembre 2025. Il termine ultimo di presentazione è fissato nelle ore 18.00 del giorno 8 ottobre 2025.

ART. 14 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online, su piattaforma predisposta dal Comune alla quale si potrà accedere dalla pagina dedicata al "contributo ad integrazione del canone di locazione". Per accedere alla procedura di inserimento online l'utente deve essere in possesso alternativamente di una delle seguenti modalità:

A) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

B) Carta Nazionale dei Servizi (CNS) (c.d. Tesserina sanitaria);

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.

Informazioni relative al Bando pubblico si possono ricevere presso il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie – Via A. Fratti n. 1 esclusivamente con appuntamento da richiedere chiamando nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30 il numero **800931301**. Informazioni possono essere richieste anche tramite l'indirizzo mail casa@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Aiuto alla compilazione della domanda si potrà ricevere invece:

- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Largo V Maggio esclusivamente con appuntamento da richiedere chiamando il numero 0554496235;

- presso il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie – Via A. Fratti n. 1 esclusivamente con appuntamento da richiedere chiamando nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30 il numero **800931301** o all'indirizzo mail casa@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Si precisa che la richiesta di aiuto alla compilazione della domanda di accesso al beneficio non esenta il richiedente dalla lettura del presente Bando con particolare attenzione ai requisiti di accesso e alla documentazione da produrre. In ragione di ciò e al fine di garantire la fruizione del servizio al più ampio numero di persone, appuntamenti ulteriori al primo, per mancanza o errata documentazione, saranno concessi solo se sarà assicurata la medesima opportunità a tutti i richiedenti.

ART. 15 – COMUNICAZIONI RELATIVE AL BANDO DI CONCORSO

Le comunicazioni relative al bando di concorso verranno inviate all'indirizzo di residenza salvo diversa indicazione da parte del richiedente e/o tramite invio di email o sms al numero di telefono cellulare indicato nella domanda.

ART. 16 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all'indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito all'indirizzo <http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy> (dove scaricare l'informativa completa)

ART. 17 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni.

La graduatoria degli aventi diritto al contributo sarà inviata alla Guardia di finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

ART. 18 – NORME FINALI

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, ad esclusione della titolarità del contratto di locazione e contestuale residenza, nel caso in cui la stipula (di un contratto successivo a quello dichiarato in domanda) avvenga successivamente alla pubblicazione del bando e ad eccezione della definizione dello stato civile che potrà essere correttamente attestato entro il termine della presentazione dei ricorsi (**27 ottobre 2025**)

A parziale eccezione di quanto indicato nel punto 3) dell'art. 1 saranno ammesse anche le domande dei partecipanti **non intestatari del contratto di locazione** qualora gli stessi abbiano la residenza nell'alloggio locato e producano idonea documentazione a giustificazione del subentro "*di fatto*" nel contratto, quale familiare, determinato dal decesso dell'intestatario, da separazione legale dal coniuge o altro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge n. 431/1998, alla L.R.T. n. 2/2019 e successive integrazioni e modificazioni e alla deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23 giugno 2025. Il **responsabile del procedimento** è individuato nella persona di Alessandro Collini, Responsabile P.O. del Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie del Comune di Sesto Fiorentino.

Sesto Fiorentino, 21 luglio 2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
AVV. FRANCO ZUCCHERMAGLIO